

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2450}

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati PERDONÀ, PREARO, CANESTRARI

Presentata il 1° settembre 1960

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La provvida legge 25 luglio 1952, n. 991, che dispose le prime misure a favore dei territori montani, si è preoccupata di tener conto anche della situazione particolare nella quale si venivano a trovare territori non classificabili direttamente come montani per ragioni geologiche, ma aventi le stesse caratteristiche economiche e sociali di questi.

In relazione a tale preoccupazione due norme furono dettate:

l'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata poi con la legge 30 luglio 1957, n. 637, che prevede la equiparazione a tutti gli effetti ai territori montani di quelli riconosciuti aventi pari condizioni economico-agrarie;

la seconda norma fu quella contenuta nell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che, volendo inclusi nei comprensori di bonifica montana tutti quei territori che non sono suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento delle attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, ammise la inclusione anche di territori che non presentano le caratteristiche volute dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, quando tale inclusione sia resa necessaria dalle esigenze della sistemazione e dalla organicità dell'intervento pubblico.

In considerazione del fatto che gli interventi in montagna devono essere tutti coordinati, e non possono limitarsi ad essere solo

di sistemazione fisica e geologica, ma devono essere contemporaneamente interventi di ogni natura, da quelli fisico-geologici a quelli sociali, l'ultimo capoverso dell'articolo 14 sunnominato ha precisato che ai territori inclusi nei comprensori di bonifica montana anche se non montani in se stessi si debbano applicare tutti i benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Ma successivamente altre norme sono state ritenute necessarie per provvedere ai bisogni della montagna e prima di tutte quella di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che per favorire le piccole industrie che si ponessero in zone depresse economicamente e quindi, per definizione, nelle zone montane, ha stabilito una esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito.

È inutile spiegare la ragione della legge. Si è constatato che lo stesso fenomeno dell'abbandono della montagna da parte delle popolazioni che vi abitano e che fino a qualche anno fa vi hanno trovato magro profitto non può essere contenuto se non con l'introduzione in montagna di attività industriali o artigianali.

Naturalmente la norma che si applica anche alle altre zone depresse del centro-nord deve applicarsi a quelle zone che di per se stesse siano state ritenute non redimibili se non per l'intervento dello Stato per l'assoluta insufficienza delle forze economiche e della redditività della popolazione residente. In questo caso la caratteristica

della depressione è appunto riconosciuta *ipso jure* dal fatto della inclusione in comprensorio di bonifica montana.

Ma la legge fiscale va interpretata restrittivamente: è quindi evidente che essa non possa essere estesa oltre i termini letterali della legge perciò gli uffici hanno osservato che l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si applica sì ai territori classificati montani ma non a quelli inclusi nei comprensori di bonifica montana perché l'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prevede soltanto l'estensione delle norme di cui alla legge stessa, non quella delle norme di cui a leggi successive.

Ne viene la necessità di provvedere ad integrare la norma di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, appunto per coordinare le varie disposizioni interpretando lo spirito della legge e la volontà dei legislatori.

In relazione a ciò i proponenti, facendo presente che sono proprio le zone più basse dei comprensori montani quelle dove è più facile far trovare impiego alla popolazione che scende a valle e dove è più facile ottenere l'insediamento delle aziende industriali, per cui in queste zone si ha indubbiamente la possibilità di favorire la trasformazione della attività lavorativa dei montanari prima che

essi possano essere completamente captati dalle grandi città per il lavoro nelle grandi officine al quale non sono, il più delle volte, tecnicamente preparati, hanno predisposto e si permettono di sottoporre alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

Con l'occasione sembra necessario modificare anche l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, in modo da garantire ai territori montani una situazione di maggiore larghezza rispetto a quella riconosciuta nelle altre zone depresse del centro-nord, tanto più che, per una singolare larghezza usata dal Governo, la classifica delle zone depresse è stata riconosciuta anche a comuni che, rispetto ai territori montani, non possono non essere considerati legalmente favoriti dalla natura e dalla congiuntura economica.

Si vuole così ammettere che il limite dei 100 operai, considerato come caratteristica della piccola industria agli effetti della legge 29 luglio 1957, n. 635, venga elevato, limitatamente ai territori montani, a 250 operai.

I proponenti confidano che la Camera, conscia della giustezza della presente proposta, vorrà senz'altro approvarne il testo risolvendo così un problema la cui importanza sarebbe inutile sottacere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono aggiunte le parole: « e quelli equiparati ai territori montani a sensi del comma secondo dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, perché inclusi in comprensori di bonifica montana ».

ART. 2.

Alla fine dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono aggiunte le parole: « e nei territori montani o equiparati ai montani, perché inclusi in comprensori di bonifica montana, le industrie che impiegano normalmente non più di 250 operai ».